

MOZIONE SULLA CLONAZIONE UMANA A FINI RIPRODUTTIVI.
APPROVATO NELLA SEDUTA PLENARIA DEL 17 GENNAIO 2003

1. L' allarme destato nell'opinione pubblica mondiale, negli ultimi giorni del 2002, dalla notizia della pretesa nascita di una bambina clonata (e dalle correlate notizie di ulteriori analoghe nascite, che dovrebbero seguire in tempi brevi) ha indotto il CNB —anche su sollecitazione del ministro della Salute— a riunirsi in seduta plenaria per tornare ad esprimere, indipendentemente dalla valutazione dell'attendibilità delle predette notizie una sintetica valutazione bioetica esclusivamente a carico della clonazione umana a fini riproduttivi (CUR).

2. Il CNB ricorda come l'illiceità della CUR sia stata denunciata a livello internazionale numerose volte, e in particolare:

a) Dal Parlamento Europeo, da ultimo nella Risoluzione del 7 settembre 2000.

b) Dall'art. 11 della Déclaration universelle sur le génome humain dell'UNESCO, in cui si legge che “pratiche contrarie alla dignità umana, come la clonazione a scopo di riproduzione di esseri umani, non devono essere permesse”.

c) Dall'art. 1 del Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains, che vieta “ogni intervento avente per scopo la creazione di un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano, vivo o morto”.

d) Dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui “nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati...il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”.

3. Il CNB ricorda di aver già unanimemente auspicato la proibizione della CUR in diversi suoi documenti: nel Parere sulle tecniche di procreazione assistita del 17 giugno 1994 (§ 2.1.), nel documento intitolato Identità e statuto dell'embrione umano (§ 10), in quello intitolato La clonazione, del 21 marzo 1997 (§5) e di aver infine “ribadito l'illiceità dell'impiego della tecnica del trapianto nucleare somatico a fini riproduttivi (“clonazione riproduttiva”)” nel Parere sull'impiego terapeutico delle cellule staminali del 27 ottobre 2000 (§ 30).

4. Sono diverse le ragioni —alcune delle quali qui di seguito ribadite in forma breve— che inducono a denunciare come condannabile, sotto il profilo etico, la CUR:

a) Come attentato all'unicità del soggetto umano clonato. L'intenzionale attentato a tale unicità comporta l'alterazione di quella uguaglianza che è garantita dall'assortimento genetico casuale nel momento del concepimento, assortimento dal quale dipende l'origine temporale del destino esclusivo cui ciascun essere umano ha diritto e che, ove non si ponga come

giuridicamente indisponibile, rende impossibile la garanzia per ciascuno di un pari accesso alla comunità, nella sua duplice dimensione di comunità morale e di comunità politica. Il CNB peraltro è consapevole che la costituzione genetica della persona non ne esaurisce tutte le dimensioni, che dipendono anche e in misura non valutabile da dinamiche socio-ambientali, culturali e biografiche.

b) Come forma estrema ed indebita di predeterminazione del patrimonio genetico di un essere umano.

c) Per la grave alterazione che la CUR opera a carico della struttura triadica della generazione e della complementarietà eterosessuale, nonché della familiarità umana, in quanto costituisce una forma di riproduzione umana che prescinde da un apporto biologico genitoriale, cioè dal contributo genetico di due soggetti di sesso diverso.

d) Per l'assoluta assenza delle necessarie garanzie di innocuità nei confronti del nascituro (e per la correlata, alta probabilità di malformazioni a suo carico) che sono da esigere in ogni pratica biomedica. Il CNB ricorda che tutte le Società scientifiche e mediche internazionali si sono espresse in senso contrario ad ogni tipo di sperimentazione della clonazione riproduttiva sull'uomo, motivando tale contrarietà con il dettagliato elenco di malformazioni possibili, documentate nelle sperimentazioni su animali, al momento

difficilmente e parzialmente verificabili con accertamenti eseguiti in gravidanza.

e) Per il rischio che la CUR contribuisca alla ulteriore commercializzazione della vita umana.

5. A tutte le motivazioni sopra esposte, che meritano naturalmente di essere adeguatamente approfondite e meglio giustificate, va riconosciuto un rilievo particolarmente forte, anche se —come tutte le argomentazioni bioetiche— possiedono valenze di diverso livello. I membri del CNB, Proff. Battaglia, Caporale, Neri, Piazza e il Prof. Flamigni (che, assente giustificato, ha confermato telefonicamente questa sua presa di posizione) esprimono perplessità sulle argomentazioni sopra elencate e tuttavia sottolineano la non eticità della CUR fino a quando non venga definito un possibile protocollo sperimentale praticabile e con percentuale di rischio accettabile.

6. Con la riserva indicata nel punto precedente, il CNB, per la gravità delle ragioni sopra riassunte, auspica che si intervenga a livello nazionale e internazionale per sanzionare in forma ferma ed inequivocabile qualsiasi pratica di CUR e che il Governo Italiano provveda al più presto a depositare lo strumento di ratifica della *Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine* e del succitato protocollo addizionale.